

Agricoltura e ambiente: introduzione

Le **questioni ambientali** rivestono un ruolo fondamentale nella **politica agricola comune**. Due sono gli aspetti essenziali: **l'integrazione delle problematiche ambientali nella normativa che disciplina la PAC** e lo sviluppo di **pratiche agricole che consentano di conservare l'ambiente e salvaguardare il paesaggio**.

La metà della superficie dell'Unione europea è adibita all'agricoltura. Ciò è sufficiente a dimostrare l'importanza che l'attività agricola riveste per l'ambiente naturale dell'UE. L'interazione fra agricoltura e natura è profonda. Nel corso dei secoli l'agricoltura ha contribuito alla creazione e alla salvaguardia di una grande varietà di habitat seminaturali di elevato pregio. Al giorno d'oggi sono proprio questi habitat che plasmano la maggioranza dei paesaggi dell'UE ed ospitano molte specie della sua ricca fauna selvatica. L'agricoltura è inoltre fonte di reddito per una comunità rurale diversificata che non soltanto rappresenta un bene insostituibile della cultura europea ma svolge anche un ruolo fondamentale nel preservare l'equilibrio dell'ambiente.

I legami esistenti fra la ricchezza dell'ambiente naturale e le pratiche agricole sono complessi. Mentre la salvaguardia di molti habitat di grande pregio in Europa è affidata all'agricoltura estensiva, dalla quale dipende anche la sopravvivenza di una grande varietà di animali selvatici, le pratiche agricole possono anche incidere negativamente sulle risorse naturali. L'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria, la frammentazione degli habitat e la scomparsa della fauna selvatica possono essere frutto di pratiche agricole e di un utilizzo della terra inappropriati.

E' per questa ragione che le politiche dell'UE, segnatamente la [politica agricola comune \(PAC\)](#), mirano sempre più a prevenire i rischi di degrado ambientale, incoraggiando al tempo stesso gli agricoltori a continuare a svolgere un ruolo positivo nella salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente grazie a misure mirate di sviluppo rurale e contribuendo a garantire la redditività dell'agricoltura nelle diverse regioni dell'UE.

La strategia agroambientale della PAC è mirata in larga parte a migliorare la sostenibilità degli ecosistemi agricoli. Le misure adottate per integrare nella PAC le problematiche ambientali comprendono requisiti di tipo ambientale (condizionalità) e incentivi (ad es., ritiro di superfici dalla produzione) inseriti nella politica di mercato e dei redditi, come pure misure ambientali mirate nel quadro dei programmi di sviluppo rurale (ad es., regimi agroambientali).

Informazioni dettagliate sul contributo della PAC alla sostenibilità ambientale e sul ruolo di altre misure di tipo politico e normativo per consentire alla UE di centrare gli obiettivi globali di sostenibilità ambientale figurano nella scheda "**Agricoltura e ambiente**" [[pdf](#) 601KB].

Integrazione delle problematiche ambientali nella PAC

La Comunità si propone di ottenere un **corretto equilibrio tra una produzione agricola competitiva e il rispetto della natura e dell'ambiente**. Il processo di integrazione fa riferimento all'adozione di misure di tutela dell'ambiente nell'ambito delle diverse politiche comunitarie. Ciò impone di perseguire attivamente un rapporto **equilibrato tra la politica agricola e quella ambientale**.

Il Consiglio europeo di **Cardiff** (1998) ha chiesto a tutti i servizi competenti del Consiglio di delineare le loro strategie per integrare la problematica ambientale e giungere allo sviluppo sostenibile nei rispettivi settori di pertinenza. Ciò ha dato il via al cosiddetto processo di Cardiff e i Consigli europei successivi hanno riaffermato l'impegno a integrare le problematiche attinenti all'ambiente e allo sviluppo sostenibile in tutte le politiche comunitarie e a mettere a punto indicatori adeguati per monitorare tale processo. La Commissione, a sua volta, ha sollecitamente pubblicato comunicazioni relative all'integrazioni di tali problematiche nella politica agricola e alla definizione di [indicatori agroambientali](#).

Il Consiglio europeo di **Vienna** (dicembre 1998) ha ribadito l'impegno assunto a Cardiff. Nel gennaio 1999 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Orientamenti per un'agricoltura sostenibile" [pdf [CE](#)168KB, [ER](#)144KB, [IR](#)150KB], che costituisce una base di partenza per il settore agricolo.

Il Consiglio europeo di **Helsinki** (dicembre 1999) ha adottato la Strategia per integrare nella PAC la dimensione ambientale [ER](#). La strategia di integrazione fissa obiettivi specifici come: qualità e uso equilibrato dell'acqua, riduzione dei rischi dei prodotti agrochimici, riduzione del degrado del suolo, cambio climatico e qualità dell'aria, tutela della biodiversità e del paesaggio.

Il Consiglio europeo di **Göteborg** (giugno 2001), ha approvato la Strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, affiancando la dimensione sociale a quelle sociale ed economica. Questa strategia è stata approvata anche dalle conclusioni del Consiglio agricoltura per l'integrazione della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile nella Politica agricola comune.

Integrare nella PAC i requisiti di tutela dell'ambiente

A partire dall'agenda 2000, la politica agricola comune è fondata su due pilastri: l'orientamento al mercato e ai redditi ('primo pilastro') e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali ('secondo pilastro'). La riforma PAC del 2003 ha fatto fare un salto di qualità all'integrazione ambientale mediante l'adozione di misure nuove o modificate per promuovere la tutela dell'ambiente agricolo in ambedue i pilastri.

La [condizionalità](#) costituisce lo strumento principale della politica di mercato e dei redditi. La riforma della PAC del 2003 introduce il disaccoppiamento della maggior parte degli aiuti diretti dalla produzione. A partire dal 2005 (o, al più tardi dal 2007), sarà adottato un regime di pagamento unico basato sugli importi storici di riferimento. Ciò si tradurrà nella riduzione di molti degli incentivi accordati alla produzione intensiva, ritenuti all'origine dell'aumento dei rischi ambientali. Il secondo **pacchetto** della riforma (2004) dei regimi di mercato per i settori del Mediterraneo ha confermato la svolta avviata con la riforma del 2003. Per i settori interessati (olio d'oliva, cotone, tabacco e luppolo) una parte significativa dei pagamenti attualmente legati alla produzione confluirà nel regime di pagamento unico disaccoppiato che avrà inizio nel 2006.

Per quanto riguarda la politica dello sviluppo rurale, il rispetto di **requisiti ambientali minimi** costituisce una delle condizioni essenziali per beneficiare di aiuti nel quadro di diverse misure di sviluppo rurale, come investimenti nelle aziende agricole, insediamento di giovani agricoltori, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Inoltre, solo un impegno in senso ambientale al di sopra del livello di riferimento delle **buone pratiche agricole (BPA)** consente di accedere ai pagamenti agroambientali. Anche per ottenere il sostegno alle zone svantaggiate è necessario rispettare le prescrizioni delle BPA.

La complessità della relazione tra agricoltura e ambiente – processi dannosi e benefici, diversità delle condizioni locali e dei sistemi di produzione – ha condizionato le modalità di integrazione delle questioni ambientali nella PAC. Per comprendere questa relazione è fondamentale il concetto di buone pratiche agricole definito come l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata. Ciò implica quantomeno il rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di ambiente. Le BPA prevedono, infatti, il rispetto delle disposizioni della direttiva sui nitrati e l'uso di prodotti fitosanitari.

Tuttavia, qualora la società chieda agli agricoltori di conseguire obiettivi di protezione dell'ambiente che superano il livello di riferimento delle buone pratiche agricole, con conseguenti costi o riduzioni di reddito per gli agricoltori, essa deve contribuire, mediante le [misure agroambientali](#), ai servizi ambientali forniti.

La Commissione europea ha commissionato una relazione all'Istituto per la politica ambientale europea (IEEP) sull'"Integrazione ambientale e PAC" [□](#).

Condizionalità

Il principio secondo il quale **gli agricoltori devono rispettare i requisiti di protezione dell'ambiente per poter beneficiare delle misure di sostegno del mercato** è stato inserito nella riforma dell'Agenda 2000. La [riforma della PAC del 2003](#) ha assegnato maggiore importanza alla **condizionalità**, divenuta **obbligatoria**.

La riforma della PAC dell'Agenda 2000 stabilisce che gli Stati membri adottino le misure ambientali che ritengono appropriate tenuto conto della situazione specifica dei terreni agricoli utilizzati o della produzione interessata. Questa disposizione è stata inserita nel "regolamento orizzontale" (n. 1259/1999 [[sintesi](#)]) che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori.

Gli Stati membri avevano tre opzioni per rispettare tale disposizione: fornire aiuti alle iniziative agroambientali, stabilire requisiti generali obbligatori in materia di ambiente (sulla base della legislazione ambientale) e fissare norme specifiche in materia di ambiente. Agli agricoltori che non rispettano le norme in materia ambientale devono essere comminate sanzioni adeguate, che possono prevedere la riduzione e addirittura la soppressione degli aiuti diretti. Esempi di requisiti ambientali sono l'aderenza a tassi massimi di carico per i bovini e gli ovini, il rispetto dei volumi massimi di fertilizzanti consentiti per ettaro, la conformità alle norme che disciplinano la coltura di terreni in pendenza e l'osservanza delle norme specifiche relative all'uso di prodotti fitosanitari.

A partire dal 2005 tutti gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti saranno soggetti alla **condizionalità obbligatoria** (regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio [[testo consolidato](#)] e regolamento n. 796/2004 della Commissione [[pdf](#)]). 19 atti legislativi in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali si applicano direttamente a livello dell'azienda e gli agricoltori saranno sanzionati in caso di mancato rispetto degli stessi (soppressione parziale o integrale dell'aiuto diretto). I beneficiari di aiuti diretti saranno inoltre tenuti a mantenere tutte le superfici in buone condizioni dal punto di vista sia agricolo che ambientale. Tali condizioni saranno definite dagli Stati membri e dovrebbero includere norme relative alla protezione del suolo, alla conservazione della materia organica e della struttura del suolo, alla conservazione degli habitat e del paesaggio, inclusa la protezione dei pascoli permanenti. Inoltre gli Stati membri devono assicurarsi anche che non si verifichi una diminuzione nelle superfici totali di pascolo permanente, se necessario vietandone la conversione in terreno arabile.

Misure agroambientali

L'UE mette in atto **misure agroambientali** di sostegno alle pratiche agricole finalizzate specificamente a contribuire alla **tutela dell'ambiente** e alla **salvaguardia del paesaggio**, andando oltre il livello di base delle "buone pratiche agricole" (BPA).

Oltre al principio in base al quale gli agricoltori dovrebbero rispettare requisiti ambientali minimi per beneficiare in toto dei pagamenti diretti ("[condizionalità](#)"), un altro principio basilare della strategia comunitaria di integrazione delle problematiche ambientali nella PAC prevede che qualora la società esiga dagli agricoltori servizi ambientali che superano i requisiti minimi, tali servizi dovrebbero essere finanziati mediante le misure agroambientali.

Nell'ambito della politica di sviluppo rurale, la Comunità offre una serie di misure per promuovere la tutela dell'ambiente agricolo e la sua biodiversità. Tra l'altro, la possibilità di erogare aiuti a favore delle zone svantaggiate e misure agroambientali che prevedono, rispettivamente, l'applicazione o il superamento delle consuete buone pratiche agricole.

I regimi agroambientali sono stati introdotti nella politica agricola della UE verso la fine degli anni Ottanta come strumento per sostenere determinate pratiche agricole finalizzate a contribuire alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del paesaggio. La riforma della PAC del 1992 ha reso obbligatoria l'attuazione di programmi agroambientali da parte degli Stati membri nell'ambito dei loro piani di sviluppo rurale. La riforma della PAC del 2003 ha confermato l'obbligatorietà dei regimi agroambientali per gli Stati membri e la facoltatività degli stessi per gli agricoltori. Inoltre, il tasso massimo del finanziamento UE è stato aumentato, passando all'85% nelle zone dell'obiettivo 1 e al 60% nelle altre zone.

Gli agricoltori che si impegnano, per un periodo minimo di cinque anni, ad adottare tecniche agricole rispettose dell'ambiente, che vadano oltre le consuete buone pratiche agricole, ricevono in cambio aiuti a titolo di compensazione dei costi supplementari e delle perdite di reddito dovute al fatto di aver modificato le pratiche agricole. Qualche esempio di impegni previsti da regimi agroambientali a livello nazionale/regionale:

- estensivizzazione agricola rispettosa dell'ambiente;
- gestione dei sistemi di pascoli a scarsa intensità;
- gestione integrata delle aziende agricole e [agricoltura biologica](#);
- tutela del paesaggio e di elementi caratteristici forgiati dal tempo quali siepi, fossi e boschi;
- salvaguardia degli habitat di alto valore naturale e della relativa [biodiversità](#).

Più di un terzo dei contributi comunitari a favore dello sviluppo rurale (FEAOG - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia) è stato erogato per le misure agroambientali (media 2000-2002).

Nell'Unione europea la quota dei terreni agricoli inseriti nelle misure agroambientali sul totale delle superfici agricole è aumentata, passando dal 15% del 1998 al 27% del 2001. I dati del 2001 includono tutti i nuovi contratti firmati nel 2000 e nel 2001 nel quadro del regolamento n. 1257/1999 [\[sintesi\]](#), relativi a 16 milioni di ettari, e gli impegni in corso relativi al precedente regolamento (CE) n. 2078/92, che rappresentano tuttora 18 milioni di ettari. Inoltre nel 2001 erano in corso 8.442 contratti agroambientali a sostegno delle razze animali in pericolo, relativi a 60.568 capi di bestiame

Agricoltura e biodiversità

Praticata su gran parte del territorio dell'Unione europea, **l'agricoltura contribuisce a preservare molti geni, specie e habitat specifici**. La UE ha adottato una serie di **misure a sostegno della biodiversità agricola** per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di **arrestare la perdita di biodiversità**, fissato per il 2010.

Il termine biodiversità ha un'accezione ampia e si riferisce alla varietà della vita e dei suoi processi. Questo concetto comprende tutte le forme di vita, dagli organismi monocellulari a quelli più complessi, nonché i processi, le vie e i cicli che aggregano gli organismi viventi in popolazioni, ecosistemi e paesaggi.

La biodiversità agricola include tutte le componenti della diversità biologica rilevanti per l'alimentazione e l'agricoltura e tutte le componenti della diversità biologica che costituiscono l'**ecosistema agricolo**: le varietà di animali, piante e microrganismi, a livello genetico, di specie e di ecosistemi, necessarie per le funzioni fondamentali dell'ecosistema agricolo e delle sue strutture e processi.

Due mutamenti di grande portata in campo agricolo hanno sovvertito l'equilibrio che esisteva tra agricoltura e biodiversità, ovvero l'intensificazione dei processi di produzione, da un lato, e la sottoutilizzazione del suolo, dall'altro. La specializzazione, concentrazione e intensificazione della produzione agricola avvenute negli ultimi decenni sono diffusamente riconosciute come fattori che potrebbero minacciare la conservazione della biodiversità. Molte specie sono direttamente interdipendenti con l'agricoltura (ad esempio, varie specie avicole nidificano e trovano il nutrimento di cui necessitano sui terreni agricoli). È tuttavia difficile separare gli effetti dei mutamenti intervenuti nell'uso del suolo da altri indotti dall'urbanizzazione e dall'aumento delle infrastrutture, fenomeni presenti anche nelle zone rurali.

Tuttavia, sane pratiche di gestione dell'agricoltura possono avere un'incidenza positiva sulla conservazione della flora e fauna selvatiche nella UE, come pure sulla situazione socioeconomica delle zone rurali. Un'agricoltura di tipo tradizionale contribuisce alla salvaguardia di certi habitat naturali o seminaturali. In alcuni Stati membri della UE l'abbandono dei terreni e la rinuncia a una gestione tradizionale possono costituire una minaccia alla biodiversità nelle zone agricole. Pertanto, se si vuole raggiungere l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità, fissato per il 2010, è di fondamentale importanza prevenire tali processi.

Nel 2001 è stato adottato il **Piano d'azione a favore della biodiversità in agricoltura** [\[pdf 255KB\]](#). Gli strumenti a disposizione della PAC, definiti dall'Agenda 2000 e successive riforme, forniscono il quadro

per integrare gli aspetti della biodiversità nella politica agricola della UE. Il piano d'azione stabiliva le seguenti priorità: la promozione e il sostegno di pratiche e sistemi agricoli rispettosi dell'ambiente che, direttamente o indirettamente, vadano a beneficio della biodiversità; il sostegno alle attività agricole sostenibili in zone ricche dal punto di vista della biodiversità; il mantenimento e il potenziamento di buone infrastrutture ecologiche e la promozione di azioni volte a preservare varietà animali o vegetali locali o minacciate. Tutte queste priorità sono sostenute mediante azioni nel campo della ricerca, della formazione e dell'istruzione. La conservazione della biodiversità dipende in larga misura dall'applicazione sufficiente e mirata di misure previste dalla PAC, in particolare le indennità di compensazione per le zone svantaggiate e le misure agroambientali.

Su mandato del Consiglio e del Parlamento europeo la DG Agricoltura ha preparato nel 2004 una relazione sull'attuazione di questo piano d'azione [pdf 333KB] in consultazione con tutte le parti interessate rappresentate in un gruppo di lavoro ad hoc.

Un [nuovo programma comunitario](#) che finanzia misure per favorire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura è stato avviato nell'aprile 2004.

Risorse genetiche in agricoltura

La **conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche** in agricoltura sono **essenziali** ai fini dello **sviluppo sostenibile** della produzione agricola e delle zone rurali.

Nel Piano d'azione a favore della biodiversità in agricoltura [pdf 255KB], la Commissione ha proposto di avviare un nuovo **programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura**.

Il nuovo programma comunitario, relativo al periodo 2004-2006, è stato adottato dal Consiglio il 24 aprile 2004 ([Regolamento \(CE\) n. 870/2004](#)).

Il nuovo programma promuoverà la diversità genetica e lo scambio di informazioni oltre a uno stretto coordinamento tra, da un lato, gli Stati membri reciprocamente e, dall'altro, gli Stati membri e la Commissione, ai fini della conservazione e dell'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura. Esso faciliterà inoltre il coordinamento nel settore dell'impegno internazionale sulle risorse genetiche. La dotazione finanziaria del programma ammonta a 10 milioni di euro.

Il nuovo programma è finalizzato a:

- finanziare misure per favorire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, che consentano di trattare una più ampia casistica della diversità vegetale e animale e che, in particolare, siano finalizzate a integrare l'ambito di applicazione (per quanto riguarda i beneficiari e/o le azioni che possono ottenere un finanziamento) del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio [sintesi] sul sostegno allo sviluppo rurale. L'attuazione del programma deve includere azioni volte a sostenere, integrare o coordinare a livello comunitario il lavoro effettuato a livello locale, regionale o degli Stati membri. Le misure di scala più ridotta possono riguardare la conservazione *in situ*/nell'azienda agricola (riproduzione di risorse genetiche da parte degli agricoltori nella propria azienda),
- promuovere le attività di conservazione *in situ*/nell'azienda agricola di risorse genetiche, che dovrebbero servire a favorire la conservazione di materiale genetico, varietà e razze, oltre che la caratterizzazione e l'utilizzo di tali varietà e razze in agricoltura secondo gli obiettivi della PAC per realizzare un'agricoltura sostenibile. Si tratta di azioni transnazionali che tengono conto, se opportuno, degli aspetti legati alle regioni biogeografiche.
- promuovere lo scambio di informazioni e uno stretto coordinamento tra, da un lato, gli Stati membri reciprocamente e, dall'altro, gli Stati membri e la Commissione per la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, conformemente alle esigenze e alle necessità della politica agricola comune;
- favorire il coordinamento nell'ambito delle iniziative internazionali sulle risorse genetiche in agricoltura, in particolare nel contesto della convenzione sulla diversità biologica , del trattato

internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura e del piano d'azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della FAO.

Il nuovo programma **riguarderà gli aspetti seguenti:**

- azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento.
- Tutte le azioni svolte nell'ambito del programma sono conformi alla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione e sul catalogo comune delle varietà.
- La Commissione sarà assistita da un comitato sulla conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura .
- La Commissione garantirà l'attuazione del programma comunitario attraverso un programma di lavoro per il periodo 2004-2006, istituito previa consultazione del comitato di gestione.
- Sulla base del programma di lavoro e degli inviti a presentare proposte di azioni che saranno pubblicati nella [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea](#), serie C, la Commissione selezionerà le azioni che saranno finanziate dal programma comunitario. Le azioni cofinanziate dal programma comunitario avranno una durata massima di 4 anni.
- Il contenuto degli inviti a presentare proposte sarà definito dopo aver consultato il comitato.
- Le proposte relative alle azioni possono essere presentate da un ente pubblico o da persone fisiche o giuridiche che abbiano la cittadinanza di uno Stato membro e che siano stabiliti nella Comunità; sono compresi le banche dei geni, le organizzazioni non governative, gli allevatori, gli istituti tecnici, le aziende agricole sperimentali, gli orticoltori e i proprietari di boschi o foreste. Anche gli organismi o le persone stabiliti in paesi terzi possono presentare proposte.
- Le proposte saranno valutate in base ai seguenti criteri:
 - attinenza agli obiettivi del programma definiti nel regolamento;
 - qualità tecnica della proposta;
 - capacità di svolgere l'azione con successo e di garantirne una gestione efficace, sia in termini di risorse che di competenze, ivi comprese le disposizioni organizzative definite dai partecipanti;
 - valore aggiunto europeo e potenziale contributo alle politiche comunitarie.
- Le proposte da finanziare nell'ambito del programma comunitario sono selezionate in base alla valutazione di esperti indipendenti.
- Dopo l'adozione delle azioni selezionate, la Commissione conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti alle azioni.
- Al termine del programma la Commissione designa un gruppo di esperti indipendenti che riferisce sull'applicazione del presente regolamento, procede ad una valutazione dei risultati e presenta le opportune raccomandazioni. La relazione di detto gruppo, unitamente alle osservazioni della Commissione, viene presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Gli inviti a presentare proposte riguardano le azioni e i settori indicati nell'allegato del [regolamento \(CE\) n. 870/2004 del Consiglio](#).

Secondo invito a presentare proposte (28/04/2006) **[concluso]**

Elenco dei beneficiari [pdf

Agricoltura e organismi geneticamente modificati

La legislazione della UE **tutela la salute dei cittadini e l'ambiente** dagli eventuali rischi connessi con la **coltivazione e la commercializzazione di prodotti geneticamente modificati**.

La legislazione UE sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è in vigore fin dai primi anni '90 e tale quadro giuridico è stato via via sottoposto ad ampliamenti e miglioramenti. La legislazione specifica è

finalizzata a tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente dando vita nel contempo a un mercato unificato per la biotecnologia. Una parte significativa della legislazione UE in materia di OGM comprende l'emissione di organismi geneticamente modificati nell'ambiente. Nel 2002 è stato avviato un processo di approvazione per l'emissione nell'ambiente o l'immissione sul mercato di qualsiasi OGM o di prodotti contenenti OGM o costituiti da essi. Qualche esempio delle disposizioni contenute nel quadro giuridico:

- valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana costituiti dalla coltivazione o dall'immissione sul mercato di OGM;
- esigenze di monitoraggio successivo alla commercializzazione, comprensivo degli effetti a lungo termine connessi all'interazione con altri OGM e l'ambiente;
- obbligo di informare il pubblico;
- obbligo per gli Stati membri di assicurare l'etichettatura e la tracciabilità in ogni fase dell'immissione sul mercato;
- periodi di prima autorizzazione di immissione di OGM limitati ad un massimo di 10 anni;
- obbligo di consultare il(i) comitato(i) scientifico(i);
- obbligo di consultare il Parlamento europeo in merito a decisioni di autorizzare l'immissione di OGM.

Da quando è entrata in vigore, nei primi anni Novanta, la legislazione sugli OGM, nella UE è stata autorizzata l'immissione in commercio di 18 OGM. A partire dall'ottobre 1998, tuttavia, non è stata concessa nessun'altra autorizzazione. La normativa in materia di OGM è attualmente in fase di riesame.

Informazioni dettagliate sulla legislazione UE in materia di OGM sono reperibili sul sito web "sicurezza di alimenti e mangimi"

La regolamentazione degli OGM nell'Unione europea: domande e risposte

Coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche

Economic Impact of Unapproved GMOs on EU Feed Imports and Livestock Production [pdf

Agricoltura e cambiamento climatico

L'agricoltura è responsabile di circa il 10% delle emissioni di **gas a effetto serra** nella UE. Vero è, tuttavia, che essa potrebbe anche contribuire a **fornire soluzioni** alle **sfide** dell'UE in materia di **cambiamento climatico**.

Il Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), lanciato nel marzo 2000, contiene piani relativi alle modalità in cui l'UE manterrà gli impegni assunti nel protocollo di Kyoto per ridurre entro il 2012 le emissioni di gas a effetto serra (GHG) dell'8%. Tre sono le principali fonti di emissioni GHG causate dall'agricoltura:

- emissioni di N₂O (ossido di azoto) dal suolo, ascrivibili principalmente all'utilizzo di concimi azotati;
- emissioni di CH₄ (metano) dovute alla fermentazione enterica - il 41% di tutte le emissioni di CH₄ nell'UE proviene dal settore agricolo;
- emissioni di CH₄ e di N₂O dovute al trattamento del letame.

I gruppi di lavoro ECCP sull'agricoltura e sui cosiddetti "carbon sinks", o "serbatoi di carbonio" (connessi ai terreni agricoli e alla silvicoltura) hanno individuato gli strumenti più efficaci per affrontare i problemi dei GHG nel settore agricolo nonché le modalità con cui l'agricoltura potrebbe incidere positivamente sul problema del cambio climatico. Essi hanno preso in esame misure suscettibili di ridurre i gas a effetto serra, i loro effetti collaterali per l'ambiente e il potenziale impatto a livello socioeconomico.

Il gruppo di lavoro ECCP sull'agricoltura si è occupato delle **principali fonti di emissione di GHG nel settore agricolo** [pdf [452KB](#)]. Per quanto riguarda le emissioni GHG, il gruppo di lavoro ha individuato un potenziale tecnico di **31 Mt CO₂-eq. y⁻¹**, corrispondente al 7,4% delle emissioni GHG provenienti dall'agricoltura. Tuttavia si è stimato che tale potenziale sia molto inferiore al potenziale di riduzione dei gas ottenibile con la produzione agricola di biocarburanti. Le misure tecniche per la riduzione dei GHG prese in considerazione includono: incoraggiare l'utilizzo di fertilizzanti più efficaci per ridurre l'uso complessivo, processo già avviato nel quadro dell'esistente legislazione sui nitrati (la direttiva comunitaria sui nitrati [sintesi]); introdurre il compostaggio e taluni miglioramenti nei sistemi di digestione anaerobica (ad esempio per la produzione di biogas) per risolvere il problema dei sottoprodotti e dei materiali di scarto biodegradabili; dare nuovo impulso alla produzione della biomassa, alla lavorazione del terreno basata su principi di tutela dell'ambiente e all'agricoltura biologica.

Il gruppo di lavoro ECCP sull'agricoltura e sui carbon sinks connessi ai terreni agricoli aveva come obiettivo generale di stimare il potenziale di **cattura del carbonio offerto dai terreni agricoli nella UE**. A questo scopo sono state analizzate misure di cattura del carbonio nei terreni agricoli, con particolare attenzione al potenziale di cattura e all'impatto ambientale e socioeconomico. Inoltre, poiché il carbonio organico svolge un ruolo importante per le funzioni del suolo, quali fertilità, stabilità, struttura e capacità di stoccaggio dell'acqua, il gruppo ha messo in relazione la cattura del carbonio con altri aspetti più generali della protezione del suolo. Sulla base delle stime fornite dagli esperti, esiste la possibilità di catturare fino a 60-70 Mt CO₂ y⁻¹ nei suoli agricoli della UE a 15 Stati membri durante il primo periodo di impegno, pari all'1,5-1,7% delle emissioni di CO₂ di origine antropica nella UE. 60-70 Mt CO₂ y⁻¹ corrisponderebbero al 19-21% della riduzione totale di 337 Mt CO₂ y⁻¹ che la UE si è impegnata a realizzare nel periodo in questione. La cattura del carbonio può avvenire sia mediante una riduzione delle perturbazioni del suolo (dato che si ha una maggiore perdita di carbonio in forma di CO₂ dai suoli arati che non dai suoli meno perturbati) sia aumentando l'apporto di carbonio al suolo. Allo stesso tempo è importante mantenere gli stock di carbonio esistenti e rallentare la perdita di carbonio dai suoli mediante migliori pratiche di gestione.

L'ulteriore sviluppo della biomassa agricola e rinnovabile potrebbe contribuire a ridurre le emissioni causate dall'energia e dai trasporti, giovando al settore agricolo. Le colture energetiche sono attualmente prodotte su terreni ritirati dalla produzione, ma si è ritenuto necessario ricorrere a misure supplementari. Così, la riforma PAC del 2003 ha introdotto un sistema di 'credito energetico' che offre incentivi finanziari agli agricoltori affinché producano biomassa.

Agricoltura e protezione dei suoli

La politica agricola comune aumenta il **rispetto dei criteri** delle buone pratiche agricole e delle condizioni ambientali finalizzate alla **protezione del suolo dall'erosione** e al **mantenimento della materia organica nel suolo e della struttura del suolo**.

I processi di degrado del suolo, quali la desertificazione, l'erosione, la diminuzione di materia organica presente nel suolo, la contaminazione (ad esempio da metalli pesanti), l'impermeabilizzazione, la compattazione, la diminuzione della biodiversità e la salinizzazione possono far sì che il suolo perda la capacità di adempiere alle sue principali funzioni. Tali processi di degrado possono essere causati da pratiche agricole inadatte, quali una concimazione non equilibrata, un'eccessiva estrazione di acque sotterranee a fini di irrigazione, l'uso improprio di antiparassitari, il ricorso a macchinari pesanti oppure il sovrappasciamento. Il degrado del suolo può essere provocato anche dall'abbandono di talune pratiche agricole; ad esempio, una maggiore specializzazione verso la coltura in pieno campo è stata spesso accompagnata dall'abbandono di sistemi tradizionali di rotazione delle colture e concimazione con sovescio, pratiche che in passato hanno contribuito a ripristinare il contenuto di materia organica del suolo.

Il sesto programma di azione in materia di ambiente sottolinea la necessità di una strategia UE per la protezione del suolo. Ciò permetterebbe di integrare vari programmi nazionali di protezione del suolo che si concentrano sulle esigenze specifiche delle condizioni topografiche e climatiche. La Comunicazione della Commissione 'Verso una strategia tematica per la protezione del suolo' [sintesi] definisce gli elementi fondamentali dell'azione comunitaria per arginare il degrado del suolo. Essa definisce iniziative a livello nazionale, individuando le lacune che potrebbero essere colmate a livello comunitario, oltre a delineare

possibili azioni, inclusa una nuova normativa sull'uso di fanghi di depurazione in agricoltura e di compost, una proposta legislativa sul monitoraggio del suolo e relativo scadenziario.

Le [misure agroambientali](#) offrono l'opportunità di favorire l'accumulo di materia organica nel suolo, l'arricchimento della diversità biologica, la diminuzione dell'erosione del suolo, della contaminazione e della compattazione. Dette misure includono aiuti all'agricoltura biologica, pratiche ecologiche di lavorazione del terreno, protezione e mantenimento delle terrazze, impiego più sicuro degli antiparassitari, gestione integrata delle colture, gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità, abbassamento della densità del bestiame ed uso del compost certificato.

Con la riforma PAC del 2003, la [condizionalità](#) rafforzata comprende il rispetto dei criteri delle buone pratiche agricole e delle condizioni ambientali finalizzate alla protezione del suolo dall'erosione e al mantenimento della materia organica nel suolo e della struttura del suolo.

Informazioni dettagliate sulla strategia della UE in materia di protezione del suolo sono reperibili sulle pagine web Sviluppo della politica del suolo [□](#).

Agricoltura e antiparassitari

Al fine di **minimizzare l'impatto negativo sull'ambiente degli antiparassitari**, l'Unione europea cerca di **garantirne un uso corretto** e **informa il pubblico** sul loro uso e gli eventuali residui.

Gli antiparassitari adoperati in agricoltura sono generalmente definiti prodotti fitosanitari. Essi proteggono le piante o i prodotti vegetali dai parassiti. Il loro uso è diffuso in agricoltura a causa dei vantaggi economici che se ne traggono – per combattere i parassiti delle colture e ridurre le erbe infestanti – migliorando così la resa e garantendo la qualità, l'affidabilità e il prezzo del prodotto.

Il ricorso agli antiparassitari, tuttavia, comporta alcuni rischi poiché quasi tutti possiedono proprietà specifiche che possono renderli pericolosi per la salute e l'ambiente, se non se ne fa un uso appropriato. Gli effetti nocivi sulla salute sia umana che animale possono derivare dall'esposizione diretta (come nel caso degli operai dell'industria di prodotti fitosanitari e degli operatori che li applicano) e dall'esposizione indiretta (ad esempio attraverso i loro residui nei prodotti agricoli o nell'acqua potabile, oppure dall'esposizione di astanti o di animali alle sostanze portate dal vento). Il [suolo](#) e l'[acqua](#) possono essere inquinati tramite le sostanze portate dal vento, la dispersione di antiparassitari nel terreno e la fuoriuscita dei medesimi durante o dopo le operazioni di pulitura delle attrezzature oppure anche attraverso l'eliminazione non controllata dei medesimi.

L'UE cerca di garantirne un uso corretto, ne disciplina l'utilizzo in modo da minimizzarne l'impatto negativo sull'ambiente e informa il pubblico sulle tematiche relative al loro uso ed agli eventuali residui.

Esiste una normativa UE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, all'immissione sul mercato dei biocidi [□](#) e alla fissazione delle quantità massime di residui negli alimenti. Informazioni dettagliate sulla legislazione UE in materia di antiparassitari sono reperibili sul sito web "[protezione fitosanitaria](#)". L'UE delibera anche in materia di protezione della qualità delle acque in relazione agli antiparassitari. La direttiva quadro in materia di acque [□](#) istituisce un quadro integrato per la valutazione, il controllo e la gestione di tutte le acque di superficie e le acque sotterranee in base al loro stato ecologico o chimico. La direttiva prevede l'adozione di misure per ridurre o eliminare le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose, per la protezione delle acque di superficie. Nel 2001 è stato redatto l'elenco di 33 sostanze prioritarie, 13 delle quali presenti in prodotti fitosanitari.

Le misure agroambientali sono finalizzate a sostenere gli imprenditori agricoli che si impegnano ad annotare in appositi registri l'impiego effettivo degli antiparassitari, a fare minor uso di questi ultimi nella protezione del suolo, dell'acqua, dell'aria e della biodiversità, a ricorrere a tecniche integrate di gestione degli organismi nocivi e a riconvertirsi verso metodi di agricoltura biologica. Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [□](#) si concentra sulla necessità di incoraggiare gli agricoltori a cambiare il loro uso di prodotti fitosanitari. La Comunicazione della Commissione "Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi" [\[pdf\]](#) prosegue in tale direzione e suggerisce diverse misure

possibili quali la definizione di piani nazionali per ridurre i pericoli, i rischi e la dipendenza dai prodotti chimici. A seguito di consultazioni con le parti interessate, la Commissione presenterà proposte per una strategia atta a migliorare l'uso degli antiparassitari nell'agricoltura. Informazioni dettagliate sulla strategia tematica della UE per l'uso sostenibile degli antiparassitari sono reperibili sul sito web "Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" .

La [condizionalità](#) rafforzata, prevista dalla riforma PAC del 2003, include il rispetto delle norme obbligatorie derivanti dall'applicazione della legislazione UE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Agricoltura e nitrati

La **legislazione UE sui nitrati** mira a diminuire **l'inquinamento delle acque** causato dai nitrati provenienti da fonti agricole e a **prevenire ulteriore inquinamento**.

La direttiva UE sui nitrati [\[sintesi\]](#) è stata introdotta nel 1991 con due obiettivi principali: diminuire l'inquinamento delle acque causato dai nitrati provenienti da fonti agricole e prevenire ulteriore inquinamento. La direttiva è gestita dagli Stati membri e comporta: il controllo della qualità dell'acqua in relazione all'agricoltura; la designazione delle zone vulnerabili ai nitrati; la definizione dei codici (facoltativi) delle buone pratiche agricole e delle misure (obbligatorie) da attuare in programmi di azione destinati alle zone vulnerabili ai nitrati. Per tali zone, la direttiva definisce anche un limite massimo di azoto proveniente dal letame che può essere cosparso per ettaro: 170 kg. N/ha/ per anno.

I codici delle buone pratiche agricole includono attività quali i periodi di applicazione, l'utilizzo di fertilizzanti nelle zone situate in prossimità di corsi d'acqua e su terreni in pendio, i metodi di conservazione del letame, i metodi di spargimento, di rotazione delle colture nonché altre misure di gestione dei terreni. I programmi di azione devono prevedere misure obbligatorie relative ai periodi di divieto dell'applicazione di determinati tipi di fertilizzanti, alla capacità dei depositi per effluenti, alle limitazioni all'applicazione di fertilizzanti (su pendii ripidi; su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o coperti di neve; nelle vicinanze di corsi d'acqua), nonché altre misure definite nei codici delle buone pratiche agricole.

L'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri è un processo di una certa complessità. Finora, solo una minoranza di Stati membri ha applicato appieno la direttiva e la Commissione ha avviato diversi procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri per mancata applicazione. Abbinare le buone pratiche agricole al rispetto delle norme vincolanti in materia di ambiente (incluse quelle relative alla direttiva comunitaria sui nitrati), come è stabilito nel quadro della politica di sviluppo rurale della UE, può contribuire al miglioramento dell'applicazione da parte degli Stati membri.

Con la riforma PAC del 2003, il rispetto delle norme obbligatorie derivanti dall'applicazione della direttiva sui nitrati rientra nel quadro delle misure della [condizionalità](#) rafforzata.

Informazioni dettagliate sono reperibili sul sito web "Attuazione della direttiva sui nitrati" .

Agricoltura e acqua

La politica agricola comune sostiene gli investimenti **volti a migliorare lo stato delle infrastrutture di irrigazione** e a consentire agli agricoltori di **passare a tecniche di irrigazione più efficienti**. Essa tutela inoltre la **qualità delle acque** in relazione agli **antiparassitari** e ai **nitrati**.

L'uso a fini agricoli dell'acqua costituisce il 30% circa dell'utilizzo complessivo dell'acqua nell'Unione europea. Nella maggior parte dei paesi dell'Europa meridionale (dove costituisce un elemento fondamentale) l'irrigazione rappresenta oltre il 60 % dell'uso dell'acqua; negli Stati membri settentrionali essa va da zero fino al 30 % e oltre. La quantità di acqua utilizzata a fini di irrigazione dipende da fattori quali il clima, il tipo di coltura, le caratteristiche del suolo, la qualità dell'acqua, le pratiche di coltivazione e i metodi di irrigazione. Sia come aggiunta artificiale alla disponibilità naturale, sia come compensazione alla variabilità stagionale delle piogge, l'irrigazione consente il miglioramento della produttività delle colture e la diminuzione dei rischi associati a periodi di siccità, rendendo possibile la coltivazione di colture più redditizie.

Tuttavia, l'irrigazione è anche fonte di numerose preoccupazioni di carattere ambientale, quali l'eccessiva estrazione di acqua dalle falde acquifere sotterranee, il fenomeno dell'erosione provocato dall'irrigazione, la salinizzazione del suolo, l'alterazione di habitat seminaturali preesistenti e le conseguenze secondarie dell'intensificazione della produzione agricola consentita dall'irrigazione.

La comunicazione della Commissione "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche" [\[sintesi\]](#) enuncia i principi fondamentali delle politiche idriche, senza dimenticare di promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche. Essa sottolinea altresì la necessità che le politiche di tariffazione dei servizi idrici riflettano l'intera gamma dei costi connessi alla fornitura e all'utilizzo di acqua. Questo principio è stato inserito di pieno diritto nella direttiva quadro in materia di acque, in virtù della quale gli Stati membri devono assicurare, al più tardi entro il 2010, che le politiche di tariffazione dei servizi idrici forniscano adeguati incentivi agli utenti affinché facciano ricorso alle risorse idriche in modo razionale e che i vari settori economici contribuiscano al recupero dei costi dei servizi idrici, inclusi quelli relativi all'ambiente e alle risorse.

Nel quadro delle misure di sviluppo rurale la PAC sostiene gli investimenti intesi a migliorare lo stato delle infrastrutture di irrigazione e a consentire agli agricoltori di passare a tecniche di irrigazione più efficienti (quali l'irrigazione a goccia) che richiedono l'estrazione di minori quantità d'acqua. Inoltre, i [regimi agroambientali](#) prevedono l'impegno a ridurre i volumi di irrigazione e ad adottare tecniche di irrigazione più efficaci.

Con la riforma PAC del 2003, il rispetto delle norme obbligatorie derivanti dall'applicazione della direttiva sulle acque sotterranee [\[pdf\]](#) è inserito nel quadro della [condizionalità](#) rafforzata.

L'UE delibera anche in materia di protezione della qualità delle acque in relazione agli [antiparassitari](#) e ai [nitrati](#).

Informazioni dettagliate sulla politica della UE in materia acque sono reperibili sul sito web "Politica in materia di acque nell'Unione europea" [□](#).

Gli indicatori agroambientali

L'Unione europea si è impegnata a migliorare l'ambiente agricolo. La messa a punto di **indicatori agroambientali** permetterà di **valutare l'evoluzione delle interazioni tra agricoltura e ambiente**.

Per individuare le iniziative atte a migliorare l'ambiente agricolo e misurarne il successo, è indispensabile predisporre adeguati strumenti che permettano di valutarle ('indicatori'), in particolare a livello regionale e locale. Gli indicatori agroambientali contribuiscono a trasformare i dati fisici ed economici sulle attività umane e sulle condizioni dell'ambiente in informazioni utili a livello decisionale. Con l'ausilio degli indicatori ambientali è possibile capire meglio le complesse problematiche agricole e ambientali, seguirne gli sviluppi nel tempo e ottenere informazioni quantitative. L'incremento dell'uso dei fertilizzanti, ad esempio, è significativo solo se considerato in relazione all'effettivo assorbimento dei fertilizzanti nel suolo.

Nel gennaio 2000 la Commissione ha adottato la comunicazione "Indicatori per l'integrazione della problematica ambientale nella politica agricola comune" [\[pdf\]](#), che ha identificato una serie di indicatori agroambientali dalle molteplici funzioni, tra cui:

- fornire informazioni sulla situazione attuale e sull'evoluzione delle condizioni dell'ambiente in agricoltura;
- capire e osservare i nessi tra pratiche agricole e i loro effetti benefici o nocivi sull'ambiente;
- individuare i principali problemi agroambientali che destano oggi preoccupazione in Europa;
- fornire informazioni contestuali, in particolare sulla diversità degli ecosistemi agricoli nell'Unione europea;
- contribuire a rendere più mirate le misure agroambientali, in modo da ridurre al minimo l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente là dove quest'ultimo è sottoposto a maggiori pressioni;
- valutare in che misura la politica agricola e quella di sviluppo rurale rispondano all'esigenza di promuovere pratiche colturali ecocompatibili e un'agricoltura sostenibile e informare al riguardo i responsabili politici e il pubblico in generale;
- contribuire alla valutazione globale della sostenibilità dell'agricoltura.

Nel marzo 2001 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Informazioni statistiche necessarie per gli indicatori intesi a monitorare l'integrazione della problematica ambientale nella politica agricola comune" [\[pdf\]](#), che identifica i dati necessari per compilare questa serie di indicatori e i requisiti per la definizione o il calcolo di alcuni di essi.

L'operazione IRENA

Per elaborare, compilare e migliorare gli indicatori agroambientali individuati da queste due comunicazioni al livello territoriale pertinente, nel settembre 2002 è stato avviato il progetto IRENA ("Indicator Reporting on the integration of Environmental concerns into Agricultural policy", Relazione sugli indicatori relativi all'integrazione della problematica ambientale nella politica agricola). Il progetto è frutto della collaborazione fra le direzioni generali Agricoltura, Ambiente, Eurostat, il Centro comune di ricerca e l'Agenzia europea dell'ambiente, che è incaricata del coordinamento.

L'operazione IRENA ha dato i seguenti frutti:

- **40 schede informative** sugli indicatori agroambientali, con le relative serie di dati;
- una **relazione basata sugli indicatori ("Agricoltura e ambiente nell'UE-15 – Relazione basata sugli indicatori IRENA")**, che offre una panoramica completa delle interazioni tra agricoltura e ambiente nell'Unione europea (UE-15) basata sugli indicatori agroambientali e sul sistema DPSIR (cause-pressioni-stato-impatto-risposte). Per illustrare i risultati degli indicatori e analizzare gli effetti dell'agricoltura sull'ambiente, si è fatto ricorso a diversi scenari tematici agroambientali. I temi sono: l'uso dell'acqua e delle risorse idriche; la qualità dell'acqua e l'uso di fertilizzanti e antiparassitari in agricoltura; l'utilizzazione del terreno e la qualità del suolo; i cambiamenti climatici e la qualità dell'aria; il paesaggio e la biodiversità;
- una **relazione valutativa** sull'integrazione delle tematiche ambientali nella PAC, basata sugli indicatori IRENA.

Sia le relazioni che le schede informative si trovano sul [sito Internet di IRENA](#).

I destinatari dei risultati dell'operazione IRENA sono le istituzioni dell'Unione europea, i ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente, i responsabili politici degli Stati membri e i gruppi di interesse.

Agricoltura e silvicoltura

La UE pratica una politica di sostegno alla **conversione dei terreni agricoli in zone boschive** e si propone di mantenere la **stabilità ecologica dei boschi** e la ricostituzione di quelli danneggiati.

L'imboschimento dei terreni agricoli è diventato parte integrante della politica agricola. La [silvicoltura](#), se correttamente gestita, può avere un impatto significativo e positivo sul paesaggio naturale e sulla [biodiversità](#). I boschi contribuiscono anche a controbilanciare l'"effetto serra" e la minaccia del surriscaldamento del pianeta. La gestione delle foreste costituisce inoltre una fonte alternativa di reddito e di occupazione per le zone rurali, soprattutto nelle terre più marginali. La PAC concede incentivi

finanziari agli agricoltori che convertono i terreni agricoli in zone boschive. La PAC sostiene anche il miglioramento dello stato delle foreste, l'attuazione di misure di tutela contro gli incendi boschivi e l'erezione di barriere frangivento (importanti nel contrastare l'erosione del suolo). Gli obiettivi principali sono il mantenimento della stabilità ecologica dei boschi e la ricostituzione di quelli danneggiati.

www.europa.eu